

COMUNE DI PADOVA

Settore Urbanistica e Servizi Catastali



P.I.

Intervento

74

Anno


2024

Scala

-

VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI finalizzata all'inserimento dell'elaborato tecnico Rischi Incidente Rilevante

Localizzazione: intero territorio comunale



Capo Settore
arch. Nicoletta Paiaro

Funzionario E.Q. A.S.
avv. Luisa Zugolaro

Progettista
Funzionario E.Q.O.
arch. Vanni Baldisseri

COLLABORATORI ALLA
PROGETTAZIONE

Istruttore tecnico
geom. Annalisa Simonato

RELAZIONE

settembre 2024

**Variante al Piano Degli Interventi per l'inserimento dell'Elaborato
Tecnico Rischio Incidente Rilevante**

RELAZIONE TECNICA

1- PREMESSA

Dopo l'approvazione nel 2004 della nuova Legge Urbanistica Regionale n.11, il Piano Regolatore Comunale si suddivide, in relazione ai contenuti disciplinati, su due livelli:

- il Piano di Assetto del Territorio Intercomunale (PATI) e/o Piano di Assetto del Territorio (PAT);
- il Piano degli Interventi (PI).

Il Comune di Padova è dotato di:

- PATI della Comunità Metropolitana di Padova, approvato nella Conferenza di Servizi del 18.07.2011, ratificato con Deliberazione di Giunta Provinciale n.50 del 22.02.2012;
- PAT del Comune di Padova, approvato con deliberazione consigliere n.51 del 7 aprile 2009, ratificato dalla Giunta provinciale con deliberazione n.142 del 4 settembre 2014;
- P.I. approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.6 del 13 febbraio 2023 e successive varianti.

Il Piano degli Interventi si presenta come uno strumento flessibile a disposizione dell'Amministrazione chiamata a gestirne direttamente l'attuazione, in un contesto in continua evoluzione, scegliendo anche di volta in volta i temi al fine di attuare un processo di rinnovamento all'interno del quadro degli obiettivi fissati dal PAT sul quale dovranno essere radicate tutte le varianti al PI.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 22 del D.Lgs. 105/15 ed attualmente normato dal D.M.9 maggio 2001 "Requisiti minimi di sicurezza in materia di pianificazione urbanistica e territoriale per le zone interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante. (GU Serie Generale n.138 del 16-06-2001 - Suppl. Ordinario n. 151)" è stato disposto l'Elaborato tecnico Rischio Incidenti Rilevanti, di seguito definito ERIR.

L'ERIR costituisce lo strumento per la pianificazione urbanistica, atto ad individuare e a disciplinare le aree caratterizzate dalla presenza di stabilimenti dove si svolgono attività a Rischio di Incidente Rilevante, ai fini della verifica della loro compatibilità territoriale, cioè il rispetto delle condizioni di sicurezza in relazione alle distanze tra stabilimenti ed elementi territoriali ed ambientali vulnerabili.

L'ERIR contiene tutte le informazioni fornite dai Gestori degli stabilimenti a Rischio di Incidente Rilevante, per l'individuazione delle corrette aree di danno, e, se disponibili, le informazioni desunte dal Piano di Emergenza Esterno, predisposto dalla Prefettura secondo quanto previsto dall'art. 21 del D. Lgs. 105/2015.

Conseguentemente è necessario recepire all'interno dei propri strumenti urbanistici l'elaborato ERIR, come richiesto all'art. 4 comma 1 del D.M. 09 maggio 2001 sotto citato:

Omississ....."A tal fine, gli strumenti urbanistici comprendono un Elaborato Tecnico "Rischio di incidenti rilevanti (R/R)" relativo al controllo dell'urbanizzazione, di seguito denominato "Elaborato Tecnico".

Al punto 5 dell'allegato 1 del D.M. 09 maggio 2001 sono descritte le fasi del processo di

adeguamento degli strumenti urbanistici. Come previsto dall'art. 22 comma 7 del D.Lgs. 105/15, l'ERIR dovrà essere aggiornato:

- in occasione di ogni variazione allo strumento urbanistico vigente che interessi le aree di danno degli stabilimenti;
- per insediamenti industriali nuovi o in occasione di modifiche a stabilimenti esistenti soggetti al D.Lgs. 105/15 che modifichino le aree di danno;
- almeno ogni cinque anni.

2- PROCEDURA DELLA VARIANTE

Come stabilito dall'art. 18 della LR 11/04, dopo l'illustrazione in Consiglio comunale del Documento del Sindaco, la procedura di formazione è la seguente

1. *Il piano degli interventi è adottato e approvato dal Consiglio comunale. L'adozione del piano è preceduta da forme di consultazione, di partecipazione e di concertazione con altri enti pubblici e associazioni economiche e sociali eventualmente interessati.*
2. *Entro otto giorni dall'adozione, il piano è depositato a disposizione del pubblico per trenta giorni consecutivi presso la sede del comune decorsi i quali chiunque può formulare osservazioni entro i successivi trenta giorni. Dell'avvenuto deposito è data notizia mediante avviso pubblicato con le modalità di cui all'articolo 32 della legge n. 69 del 2009 il comune può attuare ogni altra forma di divulgazione ritenuta opportuna.*
3. *Nei sessanta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il Consiglio comunale decide sulle stesse ed approva il piano.*
4. *Copia integrale del piano approvato è trasmessa alla provincia ed è depositata presso la sede del comune per la libera consultazione.*
5. *Il comune trasmette alla Giunta regionale l'aggiornamento del quadro conoscitivo di cui all'articolo 11 bis dandone atto contestualmente alla pubblicazione nell'albo pretorio; la trasmissione del quadro conoscitivo e del suo aggiornamento è condizione per la pubblicazione del piano.*
6. *Il piano diventa efficace quindici giorni dopo la sua pubblicazione nell'albo pretorio del comune.*

3- CONTENUTI DELLA VARIANTE URBANISTICA E CONFORMITÀ COL P.A.T.

La variante urbanistica è stata avviata in occasione dell'illustrazione da parte del Sindaco, ai sensi dell'art. 18 della L.R. n.11/2004, del Documento preliminare nella seduta del Consiglio comunale del 08/07/2024 ed è finalizzata all'inserimento all'interno del Piano degli Interventi vigente, dell'elaborato tecnico E.R.I.R. necessario a dare attuazione e continuità a quanto già previsto in tutti i piani di livello superiore, esauendo così il compito dell'individuazione e dell'analisi delle aree da sottoporre a specifica regolamentazione nei casi previsti dal Decreto Legislativo 105/2015.

A seguito della presentazione del Documento preliminare, **i cui contenuti si intendono richiamati nella presente relazione**, lo stesso è stato pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Padova e inviato agli enti e associazioni portatrici di interessi per l'espressione di eventuali contributi partecipativi, stabilendo come termine per l'invio degli stessi il **20/07/2024**.

Nel periodo dedicato non sono pervenuti contributi partecipativi.

La presente variante, come sopra esposto, consiste:

1. nell'inserimento all'interno del Piano degli Interventi dell'Allegato "Elaborato Rischio Incidente Rilevante";
2. Nel successivo recepimento, all'interno della cartografia del Piano di Assetto del Territorio, tavola n. 1 "Carta dei Vincoli e della Pianificazione Territoriale", della modificata/eliminata fascia di rispetto per Stabilimenti a rischio di incidente rilevante, recependo anche la modificata situazione dello stabilimento RIR sito nel limitrofo comune di Selvazzano Dentro come da comunicazione prot. n.0581942 del 15/12/2022.

A seguito dell'analisi delle ditte esistenti nel territorio Comunale, così come prodotta dal documento Elaborato Rischio Incidente Rilevante, si è verificato che non sono presenti casi che potrebbero comportare interessamento di aree all'esterno dell'area di pertinenza di tale ditte, se non per una porzione limitata all'esterno della ditta Stiferite Spa, per la quale è stata fatta una verifica ulteriore ed è stato ritenuto sufficiente segnalare con opportuna cartellonistica (ad esempio "zona potenzialmente interessata da irraggiamenti a seguito di un incendio") l'area interessata dai cerchi di danno per l'evento analizzato.

4- CONSUMO DI SUOLO

In applicazione della Legge Regionale n. 14/2017 *Disposizioni per il contenimento del consumo di suolo e modifiche della legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 'Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio'*, al Comune di Padova è stata assegnata, con decreto del direttore della Regione Veneto n. 64 del 29/04/2019, una superficie massima di consumo di suolo pari a ha. 262,48, provvedimento seguito da specifica Variante al PAT, approvata con DCC n. 53 del 28/07/2020.

L'inserimento dell'elaborato RIR all'interno del PI non concorre all'aumento del consumo di suolo.

5- INCIDENZA DELLE NORMATIVE DI SETTORE

5.1- VAS - Valutazione Ambientale Strategica

L'art. 12, comma 6 del D.Lgs 152/2006 prevede che *"La verifica di assoggettabilità a VAS ovvero la VAS relative a modifiche a piani e programmi ovvero a strumenti attuativi di piani o programmi già sottoposti positivamente alla verifica di Assoggettabilità di cui all'articolo 12 o alla VAS di cui agli articoli da 12 a 17, si limita ai soli effetti significativi sull'ambiente che non siano stati precedentemente considerati dagli strumenti normativamente sovraordinati"*.

Considerato che la presente variante consiste nell'inserimento dell'elaborato Rischio Incidenti Rilevante, che ha valutato gli effetti della presenza delle diverse ditte produttive in ambito

comunale e zone confinanti, dal quale emerge la compatibilità territoriale e ambientale degli stabilimenti RIR presenti nel Comune di Padova, la stessa non necessita di procedura di VAS in quanto gli aspetti ambientali sono già stati valutati in occasione della redazione del PAT e del secondo Piano degli Interventi, quest'ultimo approvato con deliberazione consiliare n. 6 del 3 febbraio 2023.

5.2 -Valutazione di compatibilità Idraulica

Quanto alla Valutazione di Compatibilità Idraulica, si rinvia allo specifico documento "Asseverazione di non necessità di Valutazione di Compatibilità Idraulica", redatto ai sensi e per gli effetti della delibera di Giunta Regionale n. 2948 del 6 ottobre 2009, e relativo Allegato A, dal quale si evince che la variante urbanistica di cui la presente relazione costituisce parte integrante, non comporta *una trasformazione territoriale che possa modificare il regime idraulico*.

5.3- VINCA - Valutazione di Incidenza Ambientale

Ai sensi della D.G.R.V. n. 1400 del 29 agosto 2017, e relativo Allegato A, paragrafo 2.2 quarto capoverso, che richiama le disposizioni del D.P.R. 357/97 e ss.mm.ii., alla variante urbanistica di cui trattasi non è applicabile la procedura per la Valutazione di Incidenza Ambientale in quanto l'inserimento dell'elaborato Rischio Incidente Rilevante non determina effetti misurabili sul territorio. Trattasi, infatti, dell'implementazione dalla strumentazione urbanistica comunale vigente, così come previsto dalla normativa di settore.

6- ELABORATI DELLA VARIANTE

Documenti tecnici integrati nel documento:

- estratto dell'area interessata dalla presenza delle Ditte della tavola n.1 del PAT,
- estratto legenda PAT


La variante è composta dai seguenti elaborati :

- Relazione Tecnica;
- Asseverazione di non necessità della Valutazione di compatibilità idraulica per la redazione della variante urbanistica;
- Elaborato Rischio Incidente Rilevante;
- Banca dati alfa-numerica e vettoriale contenente l'aggiornamento del Quadro Conoscitivo.


Vanni Baldisseri architetto
progettista della variante
(F,to digitalmente)

SCHEDA INDIVIDUAZIONE DITTE RIR

Estratto della cartografia del PAT



ESTRATTI TAVOLA 1 PAT : CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE SC.1:20000



LEGENDA TAVOLA 1 PAT : CARTA DEI VINCOLI E DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

	Confine comunale	
	Confine PATI	
Vincoli		
	Vincolo sui beni culturali (D.Lgs. 42/2004 - art.10 e 12)	Art. 5.1
	Vincolo di destinazione forestale (art. 15 L.R. 52/78)	Art. 5.3.3
Vincoli paesaggistici (D. Lgs. 42/2004)		
	Elementi ed aree di notevole interesse pubblico (art.136 D. Lgs. 42/2004)	Art. 5.3.1
	Alberi monumentali (L.R. n.20 del 09.08.2002)	Art. 5.3.1
	Corsi d'acqua (art.142 lett.c - D.lgs 42/2004) e terreni contigui ai laghi (art.142 lett.b - D.lgs 42/2004)	Art. 5.3.2
	Zona di interesse archeologico (art.142 lett.m - D.lgs 42/2004 e art.27 N.T.A. del P.T.R.C.)	Art. 5.3.4
Biodiversità. Rete Natura 2000		
	Siti di Importanza Comunitaria (SIC) Zone di Protezione Speciale (ZPS) <small>Grave e zone umide della Brenta (IT200019)</small>	Art. 5.4
Vincoli derivanti da Pianificazione di livello superiore		
	Centro Storico (P.R.G. - P.T.C.P. art.26 A.N.T. - P.T.R.C. art.24 N.T.)	Art. 5.5.1
	Ville Venete - Pertinenze scoperte da tutelare e Contesti figurativi (Tav.P4. P.T.C.P.)	Art. 5.5.1.2
	Orto Botanico - UNESCO	Art. 5.5.1.3
	Ambiti naturalistici di livello regionale (P.T.R.C. art.19) <small>Medio e basso corso del Brenta Ambiti fluviali del Tostina, del Roncoforno e del Saucigliano</small>	Art. 5.5.3
	Ambiti per l'istituzione di Parchi Regionali (P.T.R.C. art.33) <small>Medio Corso del Brenta</small>	Art. 5.5.2
Aree a pericolosità idraulica e idrogeologica identificate dal PAI (L.267/98 - L.385/00)		
	P1 - Area a moderata pericolosità	Art. 5.5.4
	P2 - Area a media pericolosità	Art. 5.5.4
	P3 - Area ad elevata pericolosità	Art. 5.5.4
	F -Area fluviale	Art. 5.5.4
Elementi generatori di vincolo -fasce di rispetto e zone di tutela		
	Depuratori/ Fasce di rispetto	Art. 5.6.2
	Cimiteri/ Fasce di rispetto (R.D.27.07.1934 n.1265 e s.m.l.)	Art. 5.6.3
	Elettrodotti/ fasce di rispetto	Art. 5.6.4
	Pozzi di prelievo/ Fasce di rispetto	Art. 5.6.5
	Impianti di telecomunicazione	Art. 5.6.6
Idrografia		
	Fiumi torrenti e Canali (R.D. 25 luglio 1904 n.523)	Art. 5.6.7.1
	Corsi d'acqua consorziali (R.D. 8 maggio 1904 n.368)	Art. 5.6.7.2
	Autostradale	Art. 5.6.8 Strade di interesse comunale e sovracomunale esistenti /fasce di rispetto stradale
	Statale	
	Provinciale	
	Regionale	
	Comunale	
	Centri Abitati	Art. 5.6.8.1
	Rete Ferroviaria esistente (DPR N.753/1980) / Fasce di rispetto stradale/ferroviario	Art. 5.6.9
	Linea SIR esistente/Fermate	Art. 5.6.9
	Metanodotti (D.M. 24.11.1984)	Art. 5.6.10
	Condotta dell'ossigeno gassoso (D.P.R. 24/11/1984)	Art. 5.6.14
	Stabilimenti a rischio di incidente rilevante (D.Lgs 334/1999 - D.Lgs 328/2005)	Art. 5.6.11
	Aeroporto/ Servitù o Fasce di rispetto	Art. 5.6.12
	Zone Militari/ Servitù o Fasce di rispetto (D.lgs 09.05.2005 n.96 - D.lgs 15.03.2006 n.151)	Art. 5.6.13
	Allevamenti zootecnici intensivi	Art. 5.6.15